

LE GUIDE di ...

SINDACATO IN MOVIMENTO



CONTRIBUTO PER FIGLI STUDENTI

Il contributo spetta ai figli (compresi gli adottivi e i minori in affido) nonché ai soggetti equiparati, che risultino a carico del dipendente.

Il contributo è rivolto a coloro che frequentano regolarmente i seguenti corsi di studio:

- scuole Medie, Inferiori e Superiori, e scuole Professionali, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
- facoltà universitarie legalmente riconosciute e abilitate al rilascio di lauree valide a ogni effetto di legge.

È previsto un limite d'età come da tabella sottostante:

Studenti di scuola media o apprendisti	21 anni
Universitari (limitatamente agli anni del corso legale di laurea)	26 anni

Agli studenti inabili il contributo spetta senza limiti d'età.

Il contributo spetta a condizione che lo studente:

- abbia superato l'anno scolastico (scuole Medie, Inferiori e Superiori, e scuole Professionali) o se universitario abbia conseguito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento;
- non possieda redditi superiori a un determinato limite mensile fissato ogni anno.
- non sia beneficiario di borse di studio e il dipendente o il coniuge non siano beneficiari di qualsiasi altra forma di concorso alle spese di studio (rientrano fra le forme di concorso i contributi concessi da Enti pubblici o privati alle rette di frequenza delle scuole private).



E che il dipendente:

- concorra stabilmente al mantenimento del figlio o equiparato.

Vediamo cosa non concorre al calcolo del reddito in possesso dello studente:

- i redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi,
- le pensioni dirette e indirette per causa di guerra e terrorismo,
- le indennità di accompagnamento ex Legge 11/2/80 n. 18,
- le pensioni ai ciechi civili,
- le indennità di invalidità e accompagnamento,
- i compensi ai componenti dei seggi elettorali.

Il contributo non può superare la seguente durata:

studenti Media Inferiore	3 anni
studenti Medie Superiori o Scuole Professionali	5 anni
studenti universitari	numero di anni di corso previsto dal piano di studi. Vale per i C.d.L. previsti sia nel vecchio che nel nuovo ordinamento.



I diplomi di laurea per le due tipologie di studi universitari sopra indicate possono essere rilasciati soltanto da istituzioni scolastiche legalmente riconosciute come Università.

il riconoscimento del contributo è ammesso per un solo corso di laurea. Nell'ambito del nuovo ordinamento è possibile per gli universitari, richiedere il contributo sia per il C.d.L. triennale che il C.d.L. magistrale/specialistica di durata biennale.

Il cambiamento del corso di studi non pregiudica il diritto al contributo se avviene fra scuole dello stesso grado (cambio di Facoltà, per studenti universitari; passaggio da Liceo a Istituto Tecnico o a scuola Professionale, per studenti Medie Superiori); resta fermo il limite massimo di durata sopra indicato.

Non è previsto alcun contributo se il corso di studi viene svolto all'estero.

Il suddetto contributo è esente da imposte e contributi previdenziali, in quanto corrisposto a tutto il personale con figli studenti presso le scuole indicate e supportato da documentazione attestante l'iscrizione e frequenza agli studi.

La domanda si presenta online tramite l'apposito form disponibile seguendo il percorso: PEOPLE FOCUS> SELF-SERVICE>I MIEI DOCUMENTI>IMMISSIONE BORSA DI STUDIO FAMILIARE. Abilitare l'inserimento della nuova domanda premendo il tasto "Leggi" poi si procede con "Nuovo Record".

Sotto la documentazione relativa alla situazione scolastica da allegare:

- Scuole medie inferiori / scuole medie superiori / scuole professionali:
 - allegare (anche in fotocopia) certificato di promozione o pagella o attestato di superamento dell'esame di stato.
- Università:
 - all'atto dell'iscrizione al 1° anno di corso: certificato d'iscrizione o copia libretto universitario.
 - al completamento di ogni anno accademico: certificato attestante l'acquisizione di almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione dell'anno accademico di riferimento. Si può inoltrare il libretto universitario (quando riporta gli esami sostenuti con l'indicazione dei crediti formativi e della data del conseguimento) oppure certificato regolarmente rilasciato e vidimato dalla segreteria dell'ateneo.

La domanda di contributo per qualsiasi tipologia di scuola o corso di studi non viene accettata se corredata da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

I termini per la presentazione della domanda di contributo sono:

Scuole Medie Inferiori e Superiori*, scuole Professionali	Ottobre
Anticipo alle matricole universitarie	Dicembre
Universitari in corso	Marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento



***Per coloro che conseguono il diploma, al termine del 5° anno delle Scuole Superiori, la scadenza per la presentazione della domanda di contributo è prorogata a dicembre.**

In presenza del rispetto di tutte le condizioni sopra indicate e di regolare documentazione tempestivamente presentata, il contributo viene inserito in bollettino stipendio, con apposita causale, mediamente entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nel caso in cui l'interessato inoltri la modulistica compilata erroneamente (es. con classe di frequenza non corretta e/o tipo di studi non esatto), non è garantita l'erogazione del contributo, che prevede la presentazione di documentazione idonea (come dettagliato nei paragrafi precedenti).

Si ricorda che la domanda di borsa di studio, affinché possa essere autorizzata da HR OPERATIONS INTEGRATION, deve essere posta in stato "RICHIESTA INVIATA".

Si precisa che il contributo richiesto verrà erogato solo per l'anno in corso ed i precedenti non verranno riconosciuti.

Di seguito la tabella con gli importi del contributo figli studenti:

Scuola Media Inferiore	€ 74,89
Scuola Media Superiore / Scuola Professionale	€ 105,87
Università	€ 216,91

Per gli studenti di scuola Media Superiore/Scuola Professionale e dell'Università che, per mancanza di corsi di studio del tipo prescelto, nel luogo ove risiede la famiglia frequentano corsi in località diversa da quella di residenza, il contributo è aumentato rispettivamente di € 51,65 ed € 77,47.



Agli studenti universitari iscritti al primo anno di corso viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno d'iscrizione, l'importo di € 116,20 a titolo di anticipo. Entro il mese di marzo del secondo anno solare successivo si provvede, dopo la presentazione del certificato attestante il conseguimento di almeno 40 crediti formativi per il primo anno accademico, al riconoscimento della differenza rispetto agli importi sopra indicati.

Giugno 2024

Comitato di Redazione del periodico - **SINDACATO IN MOVIMENTO**
contatta@sindacatoinmovimento.it